

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL



Alessandro PALESE
Direzione Sanità
Regione Piemonte

17 ottobre 2016
Torino Incontra
Via Costa 8 - Torino

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma della scuola "La Buona scuola"

Art. 1, comma 38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/08.

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Guida operativa sull'ASL – MIUR 10/2015
Cap. 11 - Salute e sicurezza degli studenti
in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti



ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA




11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti


I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica,

in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL



Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2012



Realizzato da Reti di scuole e pubblicato da INAIL e MIUR

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Con **nota del MIUR n. 4749 del 13-04-2016**

Oggetto: Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza

...al fine di supportare le scuole nella corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, con nota prot. 6963 del 23 marzo 2016 è stato formalizzato dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità un Documento di approfondimento...

che si può considerare un'integrazione del Documento d'indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici, pubblicato nel B.U. Regione Piemonte n. 27 del 5/07/2012...

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

**Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza
Documento allegato alla nota prot. 6963 del 23 marzo
2016 del Settore Prevenzione e veterinaria della
Regione Piemonte**



L'alternanza scuola-lavoro

Introdotta dalla legge 53/2003 e confermata con la 107/2015 ("La Buona Scuola"), che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione,

rappresenta una ***“modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le imprese, le associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicura ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”***

L'alternanza scuola-lavoro

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno l'obiettivo di:

- avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro
- sperimentare metodologie didattiche di apprendimento per tutti gli studenti basate sia sul sapere sia sul saper fare

Guida operativa cap. 11

La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico

trova applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica

in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08, gli stessi sono equiparati a lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi

Guida operativa cap. 11

L'istituzione scolastica è tenuta

- a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'alternanza scuola lavoro*
- ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione*
- a garantire i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi*

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Salute e sicurezza degli studenti

La verifica delle condizioni di sicurezza che può svolgere la scuola

non riguarda gli ambienti, gli impianti, le macchine e le attrezzature di lavoro dell'azienda ospitante,

ma si riferisce ad una valutazione degli elementi organizzativi che stanno alla base dell'attività dell'alternanza scuola-lavoro

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Salute e sicurezza degli studenti

Costituiscono elementi da valutare:

- contenuti e modalità della formazione e informazione
- necessità di formazione e addestramento all'uso di macchine e attrezzature
- presenza di sostanze che lo studente dovesse utilizzare
- individuazione del tutor aziendale

Come riferimento per la raccolta di tali informazioni, la Guida suggerisce l'impiego del **Modulo d**

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

FAC-SIMILE VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DATI RIFERITI ALL'AZIENDA	
Nome	
Indirizzo	
Referente	
RSPD	
Tel.	
E-mail	
Settore di attività	
N° lavoratori	
Tutor aziendale e ruolo professionale	

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

DATI RIFERITI ALL'ATTIVITA' DELL'ALLIEVO		
orario	luogo di svolgimento	
mansioni		
La mansione prevede l'utilizzo di: macchine attrezzature sostanze (specificare)		

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA

E' consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
E' prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all'allievo?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all'allievo?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Salute e sicurezza degli studenti

Uno degli aspetti da verificare e da garantire è quello relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza

Il percorso formativo deve essere coerente:

- con l'età degli studenti
- con i rischi propri dei laboratori scolastici
- con i rischi dell'attività svolta in ASL, che normalmente si sviluppa parallelamente a quella scolastica

Formazione generale

La formazione generale può essere erogata agli studenti dalla scuola.

Per questa parte della formazione sono disponibili diverse opzioni:

- il pacchetto formativo completo in presenza, elaborato dal gruppo regionale "Promozione della sicurezza nelle scuole"
- il corso e-learning proposto dalla comunità di pratica SPreSAL NO e scuole, che esaurisce i contenuti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

e-LEARNING

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

La Guida operativa attribuisce la formazione specifica all'azienda ospitante

Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

- a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici*
- b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning riguardanti la formazione generale*
- c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione (pagg. 45-46 Guida operativa)*

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

In realtà l'obbligo di formazione specifica non nasce con l'ASL

- salvo nel caso in cui gli studenti non siano equiparati a lavoratori fintanto che non vanno in ASL (licei)
- salvo i casi in cui l'attività di ASL e, soprattutto, la specifica mansione dello studente fossero molto lontane da quelle dell'indirizzo di studio (situazione che dovrebbe far riflettere la scuola sulla logica complessiva dell'esperienza di ASL)

Equiparazione degli studenti a lavoratori

L'art. 2 del D.lgs. 81/08 prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparati a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica.

Gli effetti dell'equiparazione degli allievi ai lavoratori

- obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati secondo l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
- obblighi relativi all'individuazione delle figure di preposto
- obbligo di fornire i DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Sulla formazione specifica degli studenti in alternanza il documento regionale formula tre possibili situazioni:

a) studenti che non sono equiparati a lavoratori fintanto che non vanno in ASL, e per i quali si può prefigurare un obbligo formativo solo per le aziende ospitanti



asl

The logo consists of the lowercase letters 'a', 's', and 'l' in a stylized, rounded font. The 'a' is light gray, while the 's' and 'l' are a vibrant blue. Each letter has a subtle drop shadow, giving it a three-dimensional appearance as if it's floating above a white surface.

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

b) studenti (ad esempio: istituti tecnici e professionali), che sono esposti a rischi specifici dei laboratori scolastici o di altre attività didattiche sovrapponibili ai rischi propri del comparto lavorativo di indirizzo e per i quali la scuola può effettuare una formazione curricolare in presenza corrispondente al comparto specifico.

In questo caso, lo studente può iniziare l'esperienza di ASL avendo già completato la formazione in materia di sicurezza e all'azienda ospitante rimane solo il compito di integrare tale formazione con l'esposizione dei rischi specifici connessi alla mansione richiesta allo studente, ai danni che ne possono derivare e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione aziendali

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

c) studenti già esposti a rischi specifici a scuola (ad esempio: laboratori informatici) ma difficilmente inquadrabili in uno specifico comparto lavorativo e per i quali si può prevedere una formazione corrispondente al comparto Istruzione, riportando con precisione i contenuti trattati

In questo caso, alle aziende ospitanti spetta il compito di verificare i contenuti della formazione già effettuata dagli studenti e se tali contenuti sono sovrapponibili o meno con i rischi aziendali.

A seguito di tale verifica, l'azienda ospitante decide se è sufficiente un'integrazione a completamento della formazione già effettuata dallo studente a scuola o se tale formazione deve essere effettuata di nuovo in relazione alle effettive attività che lo studente dovrà svolgere in azienda e ai rischi cui sarà esposto.

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Ambiente di lavoro
Microclima
Rischio stress lavoro correlato
Rischio elettrico
Macchine e attrezzature
Rischio chimico
Utilizzo del videoterminale
Movimentazione manuale dei carichi
Segnaletica di sicurezza
Gestione Emergenze
Rischio incendio
Procedure di sicurezza
Procedure di primo soccorso
Rischio biologico
Amianto e radon
Rischi fisici a scuola (rumore, campi elettromagnetici...)
Alcol e sostanze
Rischio infortunistico
Malattie professionali

**Pacchetto formativo
completo in presenza**

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Formazione specifica

Per quanto riguarda il settore ATECO da riportare negli attestati (per la formazione generale non è necessario indicare il settore ATECO), si suggerisce di fare riferimento al settore ATECO 2007 (ASR 221 del 21 dicembre 2011) più prossimo a quello dell'ambito lavorativo cui dà accesso il titolo di studio acquisito al termine degli studi superiori.

ATECO A 01 per l'indirizzo Agrario

ATECO F 41 per l'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio,

ATECO Q 85 o 87 per l'indirizzo Servizi socio-sanitari,

ATECO I 56 per l'indirizzo Alberghiero

Per gli studenti liceali, si suggerisce di utilizzare nelle attestazioni il riferimento all'ATECO P 85 Istruzione, riportando però con precisione i contenuti trattati.

Guida operativa cap. 11

Fondamentali per le istituzioni scolastiche le collaborazioni che riusciranno ad attivare [...], con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

- assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del DPR 1124/65*
- stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché comprese nel progetto formativo dell'alternanza*

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Definizione delle coperture assicurative

Per quanto riguarda l'alternanza è importante chiarire se l'Istituto scolastico da cui proviene il tirocinante sia statale o privato.

Per le scuole statali, che non hanno una posizione assicurativa con INAIL, **la tutela degli studenti** che effettuano l'esperienza di ASL è **garantita dall'assicurazione che INAIL gestisce per conto dello Stato**, limitatamente alle previsioni del DPR 1124/65, e dall'assicurazione privata che le scuole attivano a copertura di tutto ciò che non rientra nella tutela gestita da INAIL

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

Definizione delle coperture assicurative

Per le scuole private, che hanno una posizione assicurativa con INAIL, **la tutela degli studenti è garantita dall'assicurazione che INAIL gestisce in via ordinaria con la scuola**

In entrambi i casi, è necessario stipulare da parte delle scuole un'assicurazione di natura privata a copertura di tutte le fattispecie non coperte da INAIL

Guida operativa cap. 11

Fondamentali per le istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che riusciranno ad attivare [...], con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

- garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/08

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

La sorveglianza sanitaria e visita medica

Non scatta un obbligo automatico di sorveglianza sanitaria in relazione all'attività di ASL

dipende dagli esiti della VdR

Nella maggior parte dei casi tale valutazione non può che portare all'esclusione della sorveglianza sanitaria degli studenti impegnati in ASL

Tenendo anche conto dello sviluppo temporale che la caratterizza (massimo 400 ore in tre anni e non tutte in azienda)

La sorveglianza sanitaria e visita medica

Il Ministero del lavoro - Interpello n. 1/2013 – ha confermato che gli studenti devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria “solo nei casi previsti dalla normativa vigente”

Quando la sorveglianza sanitaria degli studenti fosse già prevista nel DVR della scuola, il responsabile dell’alternanza valuterà d’accordo con il MC quali aziende presentano gli stessi rischi specifici

La sorveglianza sanitaria e visita medica

Va detto che anche nelle situazioni in cui gli allievi vengono equiparati a lavoratori, considerate le modalità operative e la loro limitata esposizione ai rischi, difficilmente emergono dalla valutazione dei rischi gli estremi per introdurre la sorveglianza sanitaria nei loro confronti

Anche laddove le attività di laboratorio siano preponderanti come, ad esempio, istituti alberghieri, scuole edili o per operatori sanitari o per cure estetiche, difficilmente si vengono a creare condizioni di rischio per la salute tali da prevedere la sorveglianza sanitaria

Tuttavia, non è possibile generalizzare, per cui si demanda alla valutazione dei rischi di ogni singolo caso.

La gestione della sicurezza degli studenti in ASL

La sorveglianza sanitaria e visita medica

Gli studenti non soggetti a sorveglianza sanitaria a scuola, e per i quali se ne ravvisasse la necessità come conseguenza della partecipazione alle attività di ASL, devono essere visitati dal Medico Competente dell'azienda ospitante